



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto
il Ministero dell'economia e delle finanze*

Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica di cui all'articolo 1, commi 859, 860 e 862 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022".

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 recante l'attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

VISTA la legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura;

VISTO lo Schema di riferimento per la programmazione delle iniziative nel settore apistico, pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale nel dicembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11 agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della





Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto
il Ministero dell'economia e delle finanze

legge 28 luglio 2016, n. 154”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale n. 6805 del 21 dicembre 2018, con il quale è stato istituito il Comitato di indirizzo e monitoraggio in attuazione dell'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53, “Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ed in particolare l'articolo 1, commi n. 859, 860 e 862;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237;

RILEVATO che le attività di elaborazione e gestione dei Programmi nazionali e di filiera, compresi quelli del settore apistico, previste dal “Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio”, sono attribuite alla competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI II;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 859, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammmodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, ha incrementato di 12,75 milioni di euro, per l'anno 2022, e di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui al capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2022, è destinata una somma di euro 7,75 milioni per l'attuazione degli interventi ex articolo 5, comma 1, lettere d), i) ed l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante “Disciplina dell'apicoltura”;

VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 11336 del 13 giugno 2022 e prot. n. 12950 del 30 giugno 2022;





Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto
il Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022, previste dall'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con la finalità di attuare gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) ed l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante "Disciplina dell'apicoltura";
2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non è inerente né è calcolata in base a terreni agricoli.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura;
2. Inoltre, per «Soggetto gestore» si intende l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.

Articolo 3
Interventi ammessi

1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di seguito elencati:
 - a) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;
 - b) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;
 - c) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo.
2. Per gli interventi di cui di cui alla lettera b), si intendono le prestazioni rese dall'apicoltore che trasporta i propri alveari presso agricoltori che ne richiedono il servizio di impollinazione di colture arboree o erbacee, anche da seme, in pieno campo o in coltura protetta.
3. Per quanto concerne l'attività di nomadismo di cui alla lettera c), si intende l'allevamento apistico non stanziale che prevede lo spostamento degli alveari al fine di seguire le diverse fioriture che si succedono nel corso della stagione produttiva anche in funzione delle mutevoli condizioni climatiche e orografiche dei diversi territori.

Articolo 4
Beneficiari degli interventi





Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto
il Ministero dell'economia e delle finanze

1. I beneficiari degli interventi sono:

- a) gli apicoltori, in forma singola o associata che, alla data del 31 dicembre 2021, sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e sono registrati in Banca Dati Nazionale Apistica (BDN) come apicoltori professionisti, che producono per la commercializzazione ed esercitano l'apicoltura sia in forma stanziale, sia praticando il nomadismo anche ai fini dell'attività di impollinazione;
- b) i Centri di Riferimento Tecnico (CRT) di cui allo Schema di riferimento per la programmazione delle iniziative nel settore apistico pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale nel dicembre 2009.

Articolo 5
Ripartizione dei finanziamenti

1. Le risorse da destinare alle attività di cui all'articolo 3 del presente provvedimento sono così distribuite:

- a) alle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), sono destinati 6,95 milioni di euro per l'anno 2022 ripartiti in modo uniforme sulla base del patrimonio apistico degli apicoltori professionisti di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), che hanno presentato regolare domanda. In particolare, per quanto riguarda l'incentivazione della pratica dell'impollinazione sono riservate risorse pari a euro 1.390.000,00 che saranno distribuite agli apicoltori che esercitano tale attività su richiesta degli agricoltori. L'incentivo è erogato sulla base del numero di alveari utilizzati nell'attività di impollinazione con un massimale pari a euro 20,00/alveare. Per quanto riguarda l'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo sono riservate risorse pari a euro 5.560.000,00 che saranno distribuite agli apicoltori stanziali o nomadisti a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per la movimentazione degli alveari "nomadi" e del mantenimento degli alveari stanziali mediante alimentazione succedanea. L'incentivo è erogato sulla base del numero di alveari dichiarati in BDN con un massimale pari a euro 40,00/alveare.
- b) alle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono destinati 800.000,00 euro per l'anno 2022 attraverso il rifinanziamento dei 4 CRT.

2. Nel caso in cui le risorse finanziarie riferite alla misura dell'incentivazione della pratica dell'impollinazione o a quella dell'incentivazione dell'allevamento apistico e del nomadismo, di cui al comma 1, lettera a) non siano completamente utilizzate, si dispone la possibilità di trasferire le risorse in eccesso a beneficio della misura che abbia richieste non completamente soddisfatte.

AGEA adotta le misure necessarie affinché la somma dei sostegni erogabili non ecceda i massimali finanziari predetti. A tal fine, qualora le risorse disponibili, raffrontate al numero di domande eleggibili ricevute, non consentano di erogare gli indennizzi massimi ad alveare, pari rispettivamente a euro 20,00/alveare e ad euro 40,00/alveare, AGEA provvederà a ridurre proporzionalmente tali indennizzi unitari cosicché il predetto massimale non sia superato.

3. Le risorse per le attività previste al comma 1, lettera a), allocate nel Capitolo ministeriale 7099 pg1, saranno impegnate e trasferite al Soggetto gestore nel corrente esercizio 2022.





Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto
il Ministero dell'economia e delle finanze

4. Per le attività previste al comma 1, lettera b), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un provvedimento del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica al fine di determinare le modalità di concessione ai CRT delle specifiche risorse di competenza.

Articolo 6

Utilizzo delle risorse e presentazione delle domande di finanziamento

1. Il Soggetto gestore eroga le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ripartendole tra i soggetti eleggibili, che hanno presentato domanda, in ragione del numero di alveari denunciati in BDN.
2. La domanda di finanziamento è indirizzata al Soggetto gestore, sulla base delle indicazioni fornite nel bando e nelle istruzioni operative dallo stesso redatte.

Articolo 7

Compiti di pertinenza di AGEA

1. Il Soggetto gestore provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla:
 - a) predisposizione, della modulistica nonché, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'emanazione delle istruzioni operative per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione dei fondi straordinari per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere b) e c) e per le procedure istruttorie e dei controlli;
 - b) ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento;
 - c) istruttoria e al controllo della conformità delle domande;
 - d) preparazione degli elenchi di liquidazione;
 - e) predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione del finanziamento entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 8

Controlli

1. L'attività di controllo è svolta dal Soggetto gestore, tramite incrocio con la BDN e può essere coordinata con le Regioni e le Province Autonome interessate anche tramite convenzioni.
2. Le attività di controllo devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

Esenzione dalla notifica





Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto
il Ministero dell'economia e delle finanze

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Articolo 10
Disposizioni finali

1. Il Soggetto gestore invia agli Uffici PQAI II e PIUE VI del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sull'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) entro il 31 marzo 2023.
2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

